



CITTA' DI RENDE

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza San Carlo Borromeo – Rende (CS)

Oggetto: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.12 del 20 marzo 2020 - OBBLIGHI

IL SINDACO

nella propria qualità di “Autorità Sanitaria Locale”

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, 09 marzo 2020, 11 marzo 2020, recanti ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.12 del 20 marzo 2020;

Ravvisata la necessità, nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”, di richiamare l'attenzione di tutti i cittadini, degli operatori economici e, in generale, di tutti i soggetti operanti sul territorio comunale, al rispetto degli obblighi della suddetta Ordinanza della Regione Calabria, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid19;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

EVIDENZIA I SEGUENTI OBBLIGHI

ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.12 del 20 marzo 2020:

1. Con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020 è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione già previste. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicitarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione. Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
2. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
3. L'eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;

4. E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale;
Nel caso in cui l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone;
5. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco;
6. E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;

RICORDA

- Che ai trasgressori dei suddetti obblighi, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, con le modalità previste dagli appositi provvedimenti regionali;
- Che il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Rende, li 21 marzo 2020

IL SINDACO

Avv. Marcello Manna

